

## Il giudizio innanzi al giudice di pace (brevi cenni)

Premessa. – L'introduzione della causa. – La trattazione della causa e la fase decisoria. – La conciliazione in sede non contenziosa.

Nello studiare le norme disciplinanti l'individuazione del giudice competente (v. sez. III, cap. 3), si è visto che la competenza per materia e quella per valore risultano suddivise tra due distinti organi giudicanti: il tribunale (in composizione monocratica o collegiale) ed il giudice di pace. Gli artt. 311-322 dettano appunto un'apposita disciplina (assai sommaria e che, invero, non si discosta di molto da quella finora studiata) per il caso in cui il procedimento di primo grado debba svolgersi innanzi al giudice di pace.

**Premessa**

Il titolo II del libro II del codice di procedura civile (dedicato, appunto, al procedimento davanti al giudice di pace) si apre con una norma di rinvio. Dispone infatti l'**art. 311** che "il procedimento innanzi al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato dal presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili". Conviene allora dare conto delle principali divergenze del procedimento ove questo si svolga innanzi al giudice di pace, rinviando, per il resto, a quanto già esaminato trattando dello svolgimento del processo innanzi al tribunale.

La domanda innanzi al giudice onorario (come avviene innanzi a quello ordinario) si propone con citazione a comparire ad udienza fissa (**art. 315**). Peculiare è però la possibilità concessa all'attore dall'**art. 315, co. 2**: questi potrà formulare la sua domanda anche verbalmente innanzi al giudice di pace, che ne farà redigere verbale. Il verbale così redatto dovrà poi essere notificato dall'attore al convenuto unitamente alla citazione ad udienza fissa.

**L'introduzione della causa**

*Il contenuto dell'atto di citazione* – disciplinato dall'**art. 318** – risulta semplificato rispetto a quanto previsto dall'**art. 163**. In particolare non sarà necessario avvertire il convenuto delle conseguenze della sua costituzione tardiva (egli, infat-

ti, come si vedrà, non incorrerà in alcuna decadenza pur ove si costituisca direttamente in udienza) e l'eventuale omissione in ordine ai fatti costitutivi del diritto vantato determinerà la nullità della citazione solo se essa comporti in concreto l'effettiva impossibilità di individuare il diritto azionato.

Ulteriore deroga alla disciplina generale riguarda la rappresentanza volontaria delle parti: attore e convenuto potranno infatti farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, pur se questa non sia parimenti investita del potere di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto oggetto della controversia (in deroga, dunque, al principio generale sancito dall'art. 77<sup>35</sup> v. sez. III, cap. 1).

Infine particolari sono le modalità di costituzione delle parti, **art. 319**; entrambe potranno costituirsi in giudizio perfino all'udienza, senza però avere timore di incorrere in alcuna conseguenza pregiudizievole (non si applicano, infatti, le disposizioni degli artt. 165-167 e 171, co. 2). Si tenga poi presente che nessuna norma impone al convenuto la redazione per iscritto della sua comparsa di costituzione e risposta.

La trattazione della  
causa e la fase  
decisoria

Ben poco viene detto dal legislatore in merito alla fase di trattazione innanzi al giudice onorario, cui è dedicato il solo **art. 320**. La ragione è chiara: il giudizio innanzi al giudice di pace doveva – nell'intento del legislatore – rappresentare un modello di processo di molto più semplificato (e meno procedimentalizzato) rispetto a quello innanzi al giudice ordinario (sulla scorta di quanto in passato previsto per il giudizio innanzi al pretore). La volontà di concentrazione dei tempi processuali e semplificazione degli adempimenti è evidente: l'udienza di trattazione è tendenzialmente una sola (art. 320, co. 3), ed in questa le parti sono invitate a precisare i fatti posti a fondamento delle loro domande, difese ed eccezioni e a proporre istanze istruttorie o produrre i documenti ritenuti utili.

Una volta terminata la discussione (e salva la possibilità di fissare una sola ulteriore udienza sempre dedicata alla trattazione della causa, si v. il co. 4 dell'art. 320) due sono i possibili esiti dell'udienza: il giudice di pace potrà emanare i provvedimenti istruttori necessari (e così, ad esempio, fissare un'udienza apposita per l'assunzione dei mezzi di prova richiesti ed ammessi), oppure potrà invitare direttamente le parti a precisare le loro conclusioni (ove non vi siano mezzi di prova da assumere – come nel caso in cui vi siano solo prove documentali – oppure se il giudice stimi la causa già matura per la decisione, e così superflua l'eventuale attività istruttoria).

**Ex art. 321** non è dunque necessaria la fissazione di un'apposita udienza di p.c., anche se nulla vieta nel concreto che ciò accada. Seguirà poi (sempre nella stessa udienza, possibilmente) la discussione orale della controversia (non vi sarà dunque lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti ~~non~~ ne facciano richiesta e il giudice lo ritenga opportuno). La sentenza verrà poi depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione (art. 321, co. 2, che implicitamente esclude dunque l'applicabilità dell'art. 281-*sexies* e così la possibilità per il giudice di pace di pronunciare immediata-

mente sentenza mediante lettura del dispositivo al termine della discussione).

L'art. 322 prevede l'istituto (invero scarsamente utilizzato nella prassi) della conciliazione in sede non contenziosa. Il giudice di pace, infatti, potrebbe essere adito dalle parti anche al solo fi-

La conciliazione in sede non contenziosa

ne di esperire un tentativo di conciliazione della controversia insorta tra le stesse, senza dunque che a tale tentativo – ove non dovesse andare a buon fine – segua la decisione della controversia ad opera del giudice onorario. Per tale motivo il giudice di pace potrebbe essere chiamato a conciliare anche una controversia esorbitante dalla sua competenza per materia e per valore (e dunque una controversia che, se portata in sede contenziosa, rientrerebbe nella competenza del tribunale). Restano invece ferme le regole generali per la determinazione della competenza per territorio.

L'intervento del giudice di pace è richiesto con istanza (che potrà essere contenuta in un ricorso o esposta anche verbalmente), mentre sarà poi il giudice, in questo caso, a fissare la data e l'ora per la comparizione delle parti.

Nel caso le parti raggiungano un accordo, il verbale di conciliazione che verrà redatto avrà efficacia di titolo esecutivo, ma solo se la controversia rientri nella competenza per materia e valore del giudice di pace; in caso contrario la sua efficacia sarà comunque quella di scrittura privata riconosciuta in giudizio. Peraltro dopo la riscrittura dell'art. 474 (v. sez. II, cap. 6) – che oggi riconosce natura di titolo esecutivo anche alle scritture private autenticate (relativamente, però, alle sole obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) – sorge il dubbio se la cennata limitazione dell'efficacia esecutiva al solo verbale reso in controversie rientranti nella competenza del giudice di pace regga ancora.

Altre peculiarità del giudizio innanzi al giudice di pace che meritano qui menzione sono: la decisione secondo equità necessaria (anziché secondo diritto) nei casi previsti dall'art. 113, co. 2, ossia nelle cause di valore inferiore ai 1.100 euro, salvo che si verta in ipotesi di contratti conclusi con moduli o formulari *ex* art. 1342 c.c. (sul regime impugnatorio di queste sentenze, e così sulla loro limitata appellabilità *ex* art. 339, co. 3, v. *amplius* sez. VII, cap. 2); l'incompetenza del giudice di pace alla pronuncia di provvedimenti cautelari (ad eccezione dell'ipotesi di assunzione di testimoni in istruzione preventiva, di cui all'art. 692 c.p.c.); la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente se il valore della causa non eccede i 1.100 euro (art. 82, co. 1, come modificato dal d.l. n. 212/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 10/2012) o se comunque a ciò autorizzate dal giudice (art. 82, co. 2).

**Per la bibliografia si veda l'appendice informatica.**

